

**Il miglioramento delle condizioni di lavoro è la nostra massima priorità
Iscriviti ad Unia**

Anche tu hai diritti – esercitali!

- Il sindacato Unia m'interessa. Vogliate contattarmi.**
- Vorrei impegnarmi attivamente e partecipare alla prossima assemblea «cure e assistenza» nella mia regione. Vogliate farmi pervenire un invito.**
- Vorrei distribuire i vostri opuscoli alle mie colleghe e ai miei colleghi. Vogliate inviarmi _____ esemplari.**

**Ulteriori informazioni
e adesione online su
www.unia.ch**

Cognome _____ Nome _____

Indirizzo _____ NPA/Località _____

Telefono _____ E-mail _____

Datore di lavoro _____

Segretariato centrale Unia
Settore Terziario/ Cure e assistenza
Weltpoststrasse 20
Casella postale 272
3000 Berna 15
T +41 031 350 21 11
tertiaer@unia.ch
www.unia.ch

**Buone cure richiedono
buone condizioni di lavoro**



**Conosco i
miei diritti
di badante**

UNIA





«Siamo una categoria debole, lavoriamo in un contesto isolato e siamo sempre esposte ai ricatti della perdita del posto di lavoro, alle pressioni psicologiche, alla stanchezza del lavoro 24 ore su 24, ma insieme ad Unia lottiamo per i nostri diritti. E grazie ai corsi Ecap/Unia cresciamo professionalmente.»

Cristina Gheorghita, badante in Ticino

Sommario

Un cordiale benvenuto	6
Unia, il più grande sindacato della Svizzera	7
Standard minimi – quali regole valgono per te?	8
Contratto collettivo di lavoro Personale a prestito	9
Contratti normali di lavoro e CO	10
Contratto di lavoro	12
Salari minimi	14
Orari di lavoro e supplementi	16
Tempi di riposo	18
Servizio di reperibilità	19
Collocamento di persone dall'estero e pseudo-indipendenza	20
Meritato riposo	22
Diritto alle vacanze	23
Se mi ammalo	24
Copertura sociale e cassa pensioni	26
Avrò un bambino	28
Protezione della salute	30
Clausola di non concorrenza	31
Riconoscimento di diplomi esteri	32
Perfezionamento professionale	33
Sostegno concreto e consulenza personale	34
Servizi di contatto e d'informazione	36
Tagliando d'iscrizione	38



6 Un cordiale benvenuto

Oltre 100 000 persone, in gran parte donne e migranti, lavorano nelle economie domestiche private della Svizzera. Svolgono lavori di economia domestica e di assistenza e aiutano le persone anziane ad affrontare le piccole sfide della vita quotidiana a casa. Questi compiti sono essenziali per il benessere generale del nostro Paese. Ciononostante spesso il lavoro prestato da queste persone gode di poca considerazione ed è malpagato.

Informazioni pratiche in breve

Purtroppo a tutt'oggi l'economia domestica non sottostà alla Legge sul lavoro. Ciononostante anche tu hai diritti, indipendentemente dal fatto che lavori a ore, per alcune settimane o stabilmente a casa delle persone assistite o addirittura convivi con loro. Il presente opuscolo fornisce le risposte alle domande più frequenti relative alla situazione lavorativa di una badante. La pubblicazione illustra inoltre le principali basi giuridiche applicabili alle badanti nelle economie domestiche private.

Il tuo sindacato Unia
www.unia.ch

Buona lettura!

Restiamo a tua completa disposizione per ogni altra eventuale domanda!

7 Unia, il più grande sindacato della Svizzera

Con i suoi circa 190 000 affiliati, Unia è il primo e il più influente sindacato della Svizzera. Unia è molto attiva anche nella sanità e nell'assistenza privata, dove rappresenta più di 7000 affiliati.

Per condizioni di lavoro migliori

Unia scende in campo per conquistare buone condizioni di lavoro, salari equi e orari di lavoro regolamentati per chi lavora come badante e assiste le persone anziane.

Il personale del ramo ha bisogno di una migliore protezione, ad esempio tramite lo strumento dei contratti collettivi di lavoro (CCL). Unia si batte inoltre affinché il tuo lavoro riceva finalmente il riconoscimento che merita.

Il sindacato Unia aiuta inoltre i suoi affiliati a difendere i loro diritti e a risolvere i problemi individuali sul posto di lavoro.

Il miglioramento delle tue condizioni di lavoro è la nostra massima priorità!



8 Standard minimi – quali regole valgono per te?

CCL Personale a prestito o CNL Personale domestico?

Nell'assistenza alle persone anziane valgono varie regolamentazioni, a seconda che lavori o meno per un'agenzia di assistenza domiciliare. Se lavori per un'agenzia trova applicazione il Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. Al contrario, se hai un rapporto di lavoro diretto con l'economia domestica, le condizioni di lavoro minime sono rette dal Contratto normale di lavoro per il personale domestico della Confederazione (CNL Personale domestico) e dai contratti normali di lavoro cantonali.

Non sai se la tua agenzia sottostà al CCL Personale a prestito? Puoi scoprirlo contattando Unia o consultando il sito www.tempservice.ch. Se non sottostai al CCL Personale a prestito, valgono le altre disposizioni minime.

9 Contratto collettivo di lavoro Personale a prestito

Lo strumento del contratto collettivo di lavoro (CCL) garantisce sempre una protezione migliore alle lavoratrici e ai lavoratori. I CCL sono negoziati tra i sindacati e i datori di lavoro e garantiscono condizioni lavorative più favorevoli rispetto alla legge.

Campo di applicazione e vantaggi

Il ramo dell'assistenza alle persone anziane è disciplinato dal CCL Personale a prestito. Da maggio 2016 il contratto vale per tutte le agenzie di assistenza in possesso di un'autorizzazione di collocamento. Unia ha partecipato alla sua negoziazione.

Il CCL Personale a prestito garantisce numerosi vantaggi alle lavoratrici e ai lavoratori che vi sottostanno:

- settimana lavorativa di 42 ore
- 5 settimane di vacanze per le lavoratrici e i lavoratori over 50
- supplemento del 25% per le giornate lavorative superiori a 9,5 ore e del 50% per il lavoro domenicale
- rimborso dell'80% della quota associativa sindacale
- promozione del perfezionamento professionale

Il CCL Personale a prestito disciplina anche i salari minimi, che figurano a p. 15.



10 Contratti normali di lavoro e CO

CNL per il personale domestico della Confederazione

Se hai un rapporto di lavoro diretto con l'economia domestica privata o la tua agenzia non sottostà al CCL Personale a prestito, per te vale il Contratto normale di lavoro (CNL) per il personale domestico della Confederazione.

Il CNL definisce salari minimi vincolanti: quello inferiore (per il personale non qualificato) ammonta a 19.20 franchi al mese (maggiori informazioni a p. 14). I salari minimi sono validi per tutte le persone che lavorano per più di 5 ore nella stessa economia domestica, a prescindere dal fatto che svolgano lavori di pulizie, si occupino della biancheria, vadano a fare la spesa, cucinino o collaborino all'assistenza di bambini, malati o anziani.

11

CNL cantonali e CO

I **contratti normali di lavoro (CNL) cantonali** disciplinano le ulteriori condizioni di lavoro per il personale domestico non regolate dal contratto individuale di lavoro o da un CCL e in particolare gli orari di lavoro settimanali, il numero dei giorni liberi o i supplementi (p.es. per il lavoro domenicale o notturno).

Trovano inoltre sempre applicazione anche le disposizioni del **Codice delle obbligazioni (CO)**, ad esempio in materia di tempi di riposo, vacanze e termini di preavviso, qualora il contratto di lavoro, il CCL o il CNL non prevedano una diversa regolamentazione.

Chiedi a Unia quali regolamentazioni disciplinano il tuo rapporto di lavoro. Puoi richiedere informazioni sul CNL cantonale anche contattando l'ufficio dell'economia del tuo Cantone.



12 Contratto di lavoro

Di norma il tuo contratto di lavoro definisce il salario, l'orario di lavoro, le vacanze, l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, il luogo di lavoro ecc. Richiedi sempre un contratto scritto che disciplini questi punti. Se vivi nella casa in cui lavori, il contratto deve fissare anche il tempo libero e l'indennità per il servizio di reperibilità.

Ti raccomandiamo di far elencare con precisione le attività che sei tenuta a fare. Nell'assistenza domiciliare alle persone anziane i confini tra l'assistenza e le cure infermieristiche professionali sono, infatti, spesso labili.

Esigi un contratto di lavoro scritto e una descrizione delle tue mansioni, con un elenco delle attività che devi svolgere.

13

Autorizzazione all'esercizio della professione o no?

Le attività di economia domestica, assistenza, accompagnamento e semplice aiuto nella cura del corpo non richiedono un'autorizzazione all'esercizio della professione. Tali compiti divergono chiaramente dalle cure di base (come ad esempio bendare le gambe, infilare o sfilare calze compressive ecc.) o dalle cure mediche (somministrare medicinali, trattare lesioni), che devono essere prestate da personale qualificato con autorizzazione all'esercizio della professione.



14 Salari minimi

Nell'assistenza a domicilio valgono i salari minimi del CCL Personale a prestito, a condizione che la tua agenzia sottostia a tale CCL. In caso contrario devono essere versati i salari minimi previsti dal CNL per il personale domestico della Confederazione.

Salari minimi nel CNL per il personale domestico

Franchi/ora (lordo, 2020–2022)

Personale non qualificato	19.20
Personale non qualificato con almeno 4 anni di esperienza nell'economia domestica o con una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica.	21.10
Personale qualificato con attestato federale di capacità o diploma analogo	23.20

A tali importi si aggiungono l'indennità per le vacanze (8,33%) e per i giorni festivi retribuiti.

I salari minimi sono vincolanti. Controlla che siano rispettati! Esigi insieme a Unia il corretto pagamento dei salari.

15

Salari minimi nel CCL Prestito del personale, stato 2020**

Franchi (lordo)	Zona con salario normale	Zona con salario elevato*	Ticino
Personale non qualificato	46150/all'anno o 3550/al mese x 13 o 19.48/ all'ora	48750/all'anno o 3750/al mese x 13 o 20.58/ all'ora	39780/all'anno o 3060al mese x 13 o 16.79/ all'ora
Personale non qualificato con almeno 4 anni di esperienza	49993/all'anno o 3846/al mese x 13 o 21.10/ all'ora	53425/all'anno o 4110/al mese x 13 o 22.55/ all'ora	46446/all'anno o 3573/al mese x 13 o 19.60/ all'ora
Personale qualificato	56810/all'anno o 4370/al mese x 13 o 23.98/ all'ora	60710/all'anno o 4670/al mese x 13 o 25.62/ all'ora	52780/all'anno o 4060/al mese x 13 o 22.28/ all'ora

*Aggl. BE, BS, BL, ZH, GE, Arco Iemanico da Ginevra a Villeneuve

**gli attuali salari minimi si trovano all'indirizzo www.tempservice.ch

A tali importi si aggiungono l'indennità per le vacanze (8,33% oppure 10,6% dai 50 anni), i giorni festivi (3,2%) e la tredicesima mensilità (8,33%).

La **tredicesima mensilità** è un grande successo del CCL Personale a prestito. I salari minimi vengono rinegoziati a scadenza regolare.



16 Orari di lavoro e supplementi

Ogni ora di lavoro deve essere retribuita correttamente. Purtroppo spesso non è così. Nell'ambito dell'assistenza agli anziani, a seconda del tipo di assunzione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Nel CCL Personale a prestito

- Vale la settimana lavorativa di 42 ore.
- Se lavori più di 9,5 ore al giorno o più di 45 ore alla settimana, queste ore supplementari devono essere retribuite con un supplemento del 25% (salario di base, più indennità per la tredicesima).
- Le ore supplementari prestate la domenica devono essere retribuite con un supplemento del 50%.

Nel contratto di lavoro o nel CNL

Di regola gli orari di lavoro e i supplementi sono fissati nel contratto di lavoro. In assenza di una regolamentazione scritta, se il tuo rapporto di lavoro non sottostà al CCL Personale a prestito vale la regolamentazione dei contratti normali di lavoro (CNL) cantonali.

Esempi di orari di lavoro settimanali nei CNL cantonali:
43 ore a Zurigo, 45 ore a Ginevra, 50 ore in Ticino.

Se lavori più di quanto previsto dal contratto, stai prestando ore di lavoro supplementare, che devono essere compensate o retribuite.

Annota sempre le tue ore di lavoro con la massima precisione e verifica attentamente il conteggio delle ore che ti viene consegnato. Le tue registrazioni potrebbero esserti di aiuto in caso di divergenze di opinione con il tuo datore di lavoro.



18 Tempi di riposo

Il Codice delle obbligazioni (CO) fissa la durata dei tempi di riposo. Devono almeno essere rispettati i seguenti punti:

- **Giorni liberi:** almeno un giorno intero alla settimana (24 ore consecutive, senza servizio di reperibilità).
Il tuo datore di lavoro può farti lavorare in modo consecutivo per più di 6 giorni solo con il tuo consenso e successivamente devi poter recuperare i giorni liberi di cui non hai usufruito. Questi ritmi di lavoro devono comunque restare un'eccezione, dato che un giorno libero alla settimana è più salutare.
- **Ore supplementari:** devono essere compensate con tempo libero di uguale durata o retribuite con un supplemento salariale del 25% (se non disciplinato in modo diverso nel tuo contratto di lavoro o nel CCL/CNL).
- **Servizio di reperibilità:** il servizio deve essere retribuito (cfr. p. 19).
- **Vacanze:** almeno 4 settimane e fino al compimento del 20° anno di età almeno 5 settimane.

Servizio di reperibilità

Proprio nella cosiddetta «assistenza 24 ore su 24», spesso una parte dell'orario di lavoro viene fissata come servizio di reperibilità. Durante il servizio di reperibilità le badanti devono tenersi pronte a intervenire in caso di emergenza. Non di rado viene tuttavia richiesta una presenza permanente, anche se una simile pratica non è corretta.

La reperibilità deve essere retribuita

Il diritto è chiaro: la reperibilità deve essere retribuita, ma è ammesso un importo inferiore al salario minimo. Se poi durante il servizio di reperibilità devi effettivamente lavorare, hai diritto all'intero salario.

Unia si batte per garantire un servizio di reperibilità chiaramente definito, limitato e adeguatamente retribuito.

Esigi che il servizio di reperibilità e la sua indennità siano disciplinati nel tuo contratto di lavoro.

Un'assistenza effettiva 24 ore su 24 non può essere prestata da un'unica persona, dato che ogni lavoratrice e ogni lavoratore ha diritto al riposo e a tempo libero di cui fruire in via esclusiva (senza reperibilità). È indispensabile per la salute.



20 Collocamento di persone dall'estero e pseudo-indipendenza

In linea di massima le persone che lavorano nelle economie domestiche private in Svizzera non sono considerate indipendenti (contrariamente a quanto accade spesso all'estero).

Tale inquadramento è anche a tuo vantaggio. Solo in veste di dipendente benefici infatti della normativa in materia di versamento del salario in caso di malattia e infortunio nonché delle disposizioni di protezione nell'ambito del licenziamento e della previdenza per la vecchiaia. Esigi un rapporto di lavoro in regola e un contratto di lavoro scritto.

Condizioni per il collocamento dall'estero

Le agenzie estere sono autorizzate a collocare badanti direttamente nelle economie domestiche svizzere solo se hanno anche una sede in Svizzera e sono in possesso di un permesso di esercizio nazionale rilasciato dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO.

Esigi il rispetto dei tuoi diritti e chiedi un'assunzione in regola. Se hai domande, non esitare a contattare Unia!



21

«Unia mi ha aiutata a ottenere il riconoscimento del mio diploma e mi ha consentito di seguire corsi di tedesco. Adesso mi impegno nella mia Regione di Unia e aiuto le mie colleghe e i miei colleghi. Diplomi riconosciuti e buone conoscenze linguistiche sono importanti per riuscire a esercitare l'agognata professione».

Beata Olszewska-Szybaldin, infermiera diplomata polacca a Zurigo



22 Vitto e alloggio

Il datore di lavoro può detrarti dal salario mensile determinati importi a titolo di «salario in natura» per il vitto e l'alloggio.

Valgono le seguenti aliquote:

- per la colazione: 3.50 franchi
- per il pranzo: 10 franchi
- per la cena: 8 franchi
- per il pernottamento: 11.50 franchi

La detrazione per il vitto e l'alloggio non può superare i 33 franchi al giorno (ovvero 990 franchi al mese).

Importante: solo i pasti e i pernottamenti di cui hai effettivamente fruito possono essere detratti a titolo di «salario in natura». Nei giorni in cui non consumi i pasti o dormi nell'economia domestica, non sono ammesse detrazioni.

Meritato riposo

23

Diritto alle vacanze

Le vacanze sono importanti per il riposo e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Tutti hanno diritto alle vacanze, anche chi percepisce un salario a ore.

- La legge prescrive almeno 20 giorni di vacanze (4 settimane) all'anno e 25 giorni (5 settimane) fino al 20° anno di età.
- Il CCL Personale a prestito garantisce inoltre 25 giorni di vacanze a partire dal 50° anno di età.

Se percepisci un salario a ore, il salario di base deve essere maggiorato dell'indennità per le vacanze. Tale indennità deve figurare esplicitamente nel conteggio salariale. L'aliquota è dell'8,33% se hai diritto a 20 giorni di vacanze e del 10,64% se hai diritto a 25 giorni di vacanze. L'indennità per le vacanze è calcolata sulla base dell'intero salario orario o mensile (al lordo del salario in natura).

Annota sistematicamente i giorni di vacanze di cui fruisce e controlla ogni anno il tuo saldo delle vacanze.



Certificato medico

Se il tuo contratto non prevede disposizioni particolari, devi presentare un certificato medico dal 1° giorno di malattia.

- Sono validi anche i certificati medici emessi all'estero (p.es. se ti ammali durante il soggiorno nel tuo Paese di origine).
- Il certificato fornisce indicazioni sulla durata, il grado e la causa dell'incapacità lavorativa. Ogni altra informazione rientra nella sfera privata e come tale è riservata.
- È importante comunicare la tua assenza al tuo superiore dal 1° giorno di malattia.

Assicurazione malattia obbligatoria

Tutte le persone che vivono tre mesi o più in Svizzera sono tenute a stipulare un'assicurazione malattia. Puoi scegliere liberamente la tua cassa malati.

Versamento del salario in caso di malattia

In Svizzera l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia che un datore di lavoro stipula per il proprio personale non è obbligatoria e non deve essere confusa con l'assicurazione malattia obbligatoria.

- Se sottostai al CCL Personale a prestito, il datore di lavoro deve obbligatoriamente stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia.
- Se il datore di lavoro ha sottoscritto un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, almeno la metà dei premi è a carico suo e il resto deve essere versato dalle lavoratrici e dai lavoratori. Di norma l'assicurazione copre l'80% del salario sottoposto all'obbligo contributivo AVS per 720 giorni.
- Il datore di lavoro è tenuto a versare il salario in caso di malattia anche se non è assicurato (art. 324a CO). La durata del versamento dipende dagli anni di servizio e varia da cantone a Cantone (almeno 3 settimane).
- Per le badanti conviventi, in caso di malattia, infortunio, gravidanza o puerperio il datore di lavoro è tenuto a procurare la cura e il trattamento medico per un periodo di tempo adeguato (art. 328a CO).



26 Copertura sociale e cassa pensioni

In materia di assicurazioni sociali, in linea di massima le badanti sottostanno alle stesse regole valide per tutti gli altri lavoratori. Il datore di lavoro (cioè l'economia domestica privata o l'agenzia di assistenza) deve annunciare la badante alla cassa di compensazione e versare gli oneri sociali detratti dal suo salario. In caso contrario è passibile di sanzioni.

Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

In Svizzera tutti i lavoratori sono obbligatoriamente assicurati contro la disoccupazione. La tua detrazione salariale dovrebbe essere dell'1,1%. Una persona ha diritto all'indennità di disoccupazione se negli ultimi due anni prima della perdita dell'impiego ha lavorato e versato i contributi per almeno 12 mesi. L'indennità ammonta al 70–80% dell'ultimo salario.

Assicurazione contro gli infortuni (AINF)

Il datore di lavoro è anche tenuto a stipulare un'assicurazione contro gli infortuni per il proprio personale. Un'assicurazione contro gli infortuni non professionali deve invece essere stipulata se la badante lavora 8 o più ore alla settimana per lo stesso datore di lavoro.

AVS, AI e IPG

Le persone che per almeno un anno hanno versato i contributi, hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, 1° pilastro). Insieme ai contributi per l'AVS, ti viene applicata anche una detrazione del 5,275% per l'assicurazione invalidità obbligatoria (AI) e l'assicurazione per perdita di guadagno (IPG).

Cassa pensioni (CP)

Se il salario annuo della badante supera i 21 330 franchi o i 1777.50 franchi al mese (dodici mensilità; stato 2019), è obbligatorio versare i contributi a una cassa pensioni (2° pilastro). Il CCL Personale a prestito prevede condizioni più favorevoli: chiedi maggiori informazioni a Unia.

Informazioni dettagliate sono riportate nel sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali:
www.ufas.admin.ch

28 Avrò un bambino

Gravidanza e maternità

Se al momento del parto hai un impiego, hai diritto all'indennità di maternità. A norma di legge hai diritto all'80% del tuo salario per 14 settimane.

Hai diritto all'indennità di maternità se soddisfi le seguenti condizioni:

- nei 9 mesi precedenti la nascita del bambino eri assicurata ai sensi della legge sull'AVS;
- in questo periodo hai esercitato un'attività lucrativa o hai percepito un'indennità (per malattia/disoccupazione) per almeno 5 mesi.

Per tutta la durata della gravidanza e per 16 settimane dopo il parto il tuo contratto di lavoro non può essere disdetto. Questa tutela non vale tuttavia durante il periodo di prova.

Se hai domande sui diritti delle donne, non esitare a rivolgerti ad Unia. Saremo lieti di risponderti.

Ti raccomandiamo vivamente di non licenziarti prima del parto, perché in tal caso non riceveresti l'indennità di maternità.

«Unia offre alle badanti la possibilità di dare vita a uno scambio di esperienze e di migliorare insieme le condizioni di lavoro».
Kerstin Brüsewitz, badante a Soletta



30 Protezione della tua personalità

Molestie sessuali e protezione della salute

Il datore di lavoro ha l'obbligo di proteggere la personalità dei suoi lavoratori. Ciò significa che deve avere riguardo per la tua salute e vigilare affinché tu non subisca molestie sessuali e violenza.

Servizi di contatto e informazione sulle molestie sessuali:

- **Uffici cantonali e comunali della parità:** www.equality.ch
- **Ufficio federale per l'uguaglianza:** www.ebg.admin.ch o www.molestiesessuali.ch
- **...e naturalmente il tuo segretariato Unia. In alternativa puoi ordinare l'opuscolo di Unia «Molestie sessuali sul posto di lavoro» all'indirizzo www.unia.ch.**

I diritti delle personalità includono anche il diritto a uno spazio libero per intrattenere contatti o coltivare interessi propri.

Quando le badanti convivono con il datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a garantire un vitto sufficiente e un alloggio irreprensibile.

31 Clausola di non concorrenza

Passaggio a un'assunzione diretta – divieto della clausola di non concorrenza

Al termine di un impiego tramite un'agenzia è ammesso concludere un contratto di lavoro direttamente con l'economia domestica privata. Ogni accordo di tenore diverso («clausola di non concorrenza») è nullo. L'agenzia può tuttavia esigere un'indennità dal nuovo datore di lavoro qualora il tuo impiego sia durato meno di tre mesi e la tua assunzione diretta sia stata effettuata prima della scadenza di tre mesi dalla fine dell'impiego (artt. 19 e 22 Legge sul collocamento, LC).



32 Riconoscimento di diplomi esteri

La Croce Rossa Svizzera (CRS) è competente per il riconoscimento dei diplomi esteri nelle professioni della sanità (p.es. diploma di operatrice sociosanitaria o diploma d'infermiera).

Il riconoscimento è subordinato al possesso di sufficienti conoscenze linguistiche (livello B2) di una lingua nazionale svizzera (francese, tedesco o italiano).

I diplomi riconosciuti facilitano l'accesso al perfezionamento e agli aumenti salariali.

Informazioni sulla procedura di riconoscimento dei diplomi sono disponibili su www.redcross.ch.

Perfezionamento professionale

33

Unia può offrirti sostegno, ad esempio facendosi carico di parte dei costi del perfezionamento. In tal modo ti facilitiamo l'accesso a un corso di lingue o la frequenza del corso di ausiliaria di cura della CRS.

Se sottostai al CCL Personale a prestito e nell'arco di 12 mesi hai lavorato almeno 176 ore, in presenza di determinate condizioni benefiche di generose sovvenzioni (fino a 5000 franchi) e della compensazione di parte della perdita di salario (fino a 2300 franchi).
Informati su www.temptraining.ch o presso Unia.

In collaborazione con l'ente di formazione ECAP e la Croce Rossa locale, Unia Ticino organizza un corso di preparazione all'esame cantonale di «collaboratrice famigliare (badante)».

Unia sostiene il tuo perfezionamento professionale.



34 **Sostegno concreto e consulenza personale**

Protezione giuridica e consulenza

Unia consiglia gratuitamente i propri affiliati e offre loro protezione giuridica nelle controversie relative al contratto di lavoro o a un licenziamento. Il sindacato ti assiste inoltre nella redazione di lettere.

Perfezionamento professionale

Unia sostiene finanziariamente il tuo perfezionamento professionale e sindacale e ti offre una vasta gamma d'interessanti corsi gratuiti.

Una cassa disoccupazione efficiente

Unia gestisce la più grande cassa disoccupazione della Svizzera ed è al tuo fianco in caso di disoccupazione.

Una panoramica di tutte le prestazioni che Unia offre alle proprie affiliate e ai propri affiliati è disponibile nel sito Unia all'indirizzo www.unia.ch/vantaggi.

35

Informazioni di alta qualità

Due volte al mese gli affiliati di Unia ricevono gratuitamente il giornale «area», una pubblicazione che riporta numerose novità del mondo sindacale, economico e sociale del nostro Paese. Unia pubblica inoltre a scadenza regolare «Horizonte», redatto nelle 6 lingue della migrazione.

Gruppi d'interesse e professionali

Puoi entrare a far parte di un gruppo d'interesse (Donne, Migrazione e Giovani) o aderire a un gruppo regionale per le cure e l'assistenza. Il tuo datore di lavoro non sarà informato sul tuo impegno all'interno di Unia.

Vuoi partecipare attivamente in un gruppo d'interesse? Scrivici all'indirizzo tertiaer@unia.ch!



36 Servizi di contatto e d'informazione

Punto d'incontro e piattaforma informativa per le badanti nelle economie domestiche private. Informazioni in lingua tedesca, polacca e ungherese (con numerosi utili link):

www.care-info.ch

Modello di contratto di lavoro (per datori di lavoro privati):

www.seco.admin.ch/keine-schwarzarbeit

Servizio di consulenza per sans-papiers nel tuo Cantone:

www.sans-papiers.ch

E naturalmente:

www.unia.ch/cure

**Vai all'indirizzo www.unia.ch
e consulta tutte le
informazioni online!**



37

«Grazie al sostegno professionale di Unia sono riuscita a far valere i miei diritti sul posto di lavoro. Raccomando vivamente Unia per tutte le questioni relative al diritto del lavoro nell'assistenza alle persone anziane».

Silvia Bischofberger, badante a San Gallo

Unia nella tua regione

Bern/Oberaargau-Emmental

T 031 385 22 22

bern@unia.ch

Berner Oberland

T 033 225 30 20

thun@unia.ch

Biel-Seeland/Solothurn

T 032 329 33 33

biel@unia.ch

Fribourg

T 026 347 31 31

fribourg@unia.ch

Genève

T 0848 94 91 20

geneve@unia.ch

Neuchâtel

T 0848 20 30 90

neuchatel@unia.ch

Aargau-Nordwestschweiz

T 0848 11 33 44

aargau-nordwestschweiz@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden

T 0848 750 751

ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino

T 091 910 50 70

ticino@unia.ch

Transjurane

T 0848 42 16 00

transjurane@unia.ch

Vaud

T 0848 606 606

vaud@unia.ch

Valais

T 027 606 60 00

valais@unia.ch

Zentralschweiz

T 041 249 93 00

zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen

T 0848 11 33 22

zuerich-schaffhausen@unia.ch

Segretariato centrale Unia

Settore Terziario / Cure e assistenza

Weltpoststrasse 20


Casella postale 272

3000 Berna 15

T +41 031 350 21 11

tertiaer@unia.ch

www.unia.ch



Colophon

Editore: Sindacato Unia, settore Terziario | **Redazione:** Christine Michel, Katja Signer, Adrian Durtschi | **Traduzione:** Monica Tomassoni | **Foto:** Archivio Unia, Shutterstock, Photocase | **Grafica:** Ida Schmieder | **Stampa:** Valmedia AG, Visp | **Tiratura:** 4000 esemplari | **Lingue:** italiano, tedesco e francese | **Ordinazione:** Segretariato centrale Unia, settore Terziario/Cure e assistenza, tertiaer@unia.ch, casella postale 272, CH-3000 Berna 15 | Berna, nuova versione febbraio 2020

UNIA



B

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse



Segretariato centrale Unia
Settore Terziario / Cure e assistenza
Weltpoststrasse 20
Casella postale 272
3000 Berna 15